

- Unione Artigiani della Provincia di Milano aderente alla CLAAI
- APA-CONFARTIGIANATO di Milano
- CONFARTIGIANATO Alto Milanese
- CNA Provinciale Milanese
- APAM - CASARTIGIANI

- FeNEAL - UIL
- FILCA - CISL
- FILLEA - CGIL

delle Province di:
Milano,
Lodi,
Monza e Brianza

Contratto Provinciale 21/09/2006 per gli operai integrativo del c.c.n.l. 01/10/2004

Accordo collettivo 21/09/2006 per gli impiegati

Protocolli Aggiuntivi

Per i dipendenti delle imprese edili ed affini

Indice

Contratto Provinciale 21/09/2006 per gli operai integrativo del c.c.n.l. 01/10/2004

Verbale di accordo	pag.	5
Art. 1 Premessa	pag.	7
Art. 2 Mercato del lavoro	pag.	7
Art. 3 Appalti e subappalti	pag.	8
Art. 4 Sicurezza sul lavoro	pag.	9
Art. 5 Orario di lavoro	pag.	10
Art. 5 bis Integrazione orario di lavoro	pag.	10
Art. 6 Carenza malattia	pag.	11
Art. 7 Mensa operai	pag.	12
Art. 8 Indennità trasporto operai	pag.	13
Art. 9 Trasferta	pag.	14
Art. 10 Mensa impiegati	pag.	15
Art. 11 Indennità trasporto impiegati	pag.	15
Art. 12 Indennità territoriale di settore	pag.	16
Art. 13 Elemento economico territoriale operai	pag.	16
Art. 14 Elemento economico territoriale impiegati	pag.	18
Art. 14 bis Premio di produzione impiegati	pag.	19
Art. 15 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia - modalità di attuazione	pag.	19
Art. 16 Ferie	pag.	20
Art. 17 Cassa integrazione guadagni	pag.	20
Art. 18 Lavori speciali disagiati	pag.	21
Art. 19 Indumenti e calzature di lavoro	pag.	24
Art. 20 Anzianità Professionale Edile	pag.	24
Art. 21 Diritti sindacali	pag.	25
Art. 22 Decorrenza e durata	pag.	26
Protocolli e Accordi		
Verbale di accordo sui requisiti indispensabili dell'imprenditore	pag.	27
Verbale di accordo in tema di infortuni gravi	pag.	29
Verbale di accordo sugli adempimenti per i lavoratori stranieri	pag.	31
Verbale di accordo sulla disciplina delle prestazioni della Cassa Edile di Milano e Lodi	pag.	34
Verbale di accordo Elemento Economico Territoriale	pag.	37
Verbale di accordo mensa e trasporto	pag.	37
Verbale di accordo di riduzione del contributo APEO	pag.	37
Verbale di accordo sulla disciplina dei versamenti alla Cassa Edile di Milano e Lodi	pag.	39
Verbale di accordo sulla crescita professionale dei lavoratori del settore	pag.	43
Tabelle retributive dall' 01.07.2006	pag.	44

Verbale di accordo

In Milano, il 21 settembre 2006

Tra

- **L'Unione Artigiani Provincia di Milano**
aderente alla CLAAI:
Salvatore Luca, Marco Accornero, Pasquale Maiocco
- **L'APA - Confartigianato** di Milano:
Leonello Franceschini, Guido Cesati, Vittorio Tonini
- La **Confartigianato** Alto Milanese:
Vincenzo Tallarico, Marco Broggin, Matteo Torretta
- La **CNA** Provinciale Milanese:
Nicolò Palladino, Oreste Baioni, Alice Ravizzotti
- **L'APAM - Casartigiani**:
Edoardo Seina, Alessandro Tosti

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza costituite da, in ordine alfabetico,

- La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Ferdinando Lioi, Federico Rosato, Giuseppe Giammella
- La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Danilo Galvagni, Cosimo Tortiello, Crespi Terenzio, Armando Busnelli
- La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Marco Di Girolamo, Pietro Rossi, Gerolamo Malacrida, Mezzanzanica Marinella

visti

il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 Ottobre 2004, e in particolare l'articolo 42 del contratto medesimo, nonché l'accordo collettivo 5 Luglio 2006, sottoscritti dalle competenti Associazioni nazionali di categoria,

richiamata

la premessa al citato c.c.n.l. 1 Ottobre 2004, che si intende qui integralmente riportata,

si è convenuto quanto segue

per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 20 maggio 2004, da valere per tutto il territorio della provincia di Milano, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli operai e gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

- La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- **L'Unione Artigiani** della Provincia di Milano aderente alla CLAAI
- **L'APA** - Confartigianato di Milano
- La **Confartigianato** Alto Milanese
- La **CNA** Provinciale Milanese
- **L'APAM** - Casartigiani

■ ART. 1

Premessa

Le parti, al fine di:

- realizzare una corretta concorrenza tra le imprese;
- valorizzare i diritti dei lavoratori;
- dare certezze operative alle imprese;
- contrastare il grave fenomeno del lavoro irregolare presente nel settore;

Ritengono

- fondamentale affermare l'indispensabile ruolo degli Enti paritetici della categoria: Cassa Edile, Ente di formazione professionale, Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza;
- utile per il settore che si realizzi, attraverso un pieno riconoscimento contrattuale di tutti i soggetti, esaltando nell'ambito della unicità degli Enti, la piena e legittima partecipazione delle Associazioni Artigiane firmatarie della presente intesa all'interno dei comitati di gestione degli enti stessi, ritenendo solo in tal caso soddisfatto quanto previsto dall'art. 43 del vigente c.c.n.l.;

■ ART. 2

Mercato del lavoro

Richiamandosi al sistema informativo definito nei precedenti Contratti Provinciali, le parti si danno reciprocamente atto che è necessario rendere competitivo il settore, salvaguardando e agevolando il suo sviluppo e l'occupazione, nonché favorire la crescita professionale.

In questa logica, le politiche formative svolgono un ruolo centrale per tutelare e qualificare l'attuale occupazione e per coniugare le stesse con gli interventi specifici e la gestione del mercato del lavoro.

In relazione a quanto sopra e per il conseguimento degli obiettivi indicati, le parti concordano di utilizzare specifici tavoli di confronto sui seguenti temi:

- rendere operativo l'osservatorio territoriale, attraverso gli Enti Bilaterali del settore, previsto nel precedente Contratto Provinciale, allo scopo di monitorare, oltre agli aspetti strutturali del settore nell'area milanese, anche gli aspetti relativi all'evoluzione del mercato del lavoro, alle situazioni di crisi, all'occupazione, alla ricollocazione del personale; uno sportello informativo per facilitare l'incontro in via sperimentale tra la domanda e l'offerta di lavoro nel settore, utilizzando la banca dati messa a disposizione dell'Ente scuola E.S.E.M.

Appalti e subappalti procedura di regolarità

Le parti, per favorire lo sviluppo del settore, si impegnano a sviluppare azioni congiunte presso i committenti pubblici e privati, in particolare presso la Pubblica Amministrazione, allo scopo di:

1. favorire la regolarità e la trasparenza della concorrenza (si ricorda che ciò si realizza attraverso l'applicazione, anche per le imprese provenienti da altre Province, della contrattazione Nazionale e di quella integrativa in vigore nella Provincia di Milano);

2. stimolare la richiesta della "certificazione di regolarità" da parte della committenza, trasformando questa prassi da episodica a continuativa, agevolando inoltre l'eventuale iter burocratico e favorendo gli interventi conseguenti.

In riferimento al proposito di cui al precedente punto, le parti studieranno in appositi incontri la possibilità di creare uno specifico elenco, periodicamente aggiornato, delle imprese "regolari", a disposizione della committenza.

In questo "elenco" verranno inserite solo le imprese alle quali sarà fornita, tramite le Associazioni di Categoria firmatarie il presente accordo, la "certificazione di regolarità" redatta dagli Enti Paritetici Territoriali.

In relazione a quanto sopra, per il conseguimento di positivi risultati a favore del settore edile ed affini, le parti concordano sull'utilizzo di uno specifico "tavolo di confronto", attivabile a reciproca richiesta allo scopo di:

- esaminare in generale le sopra menzionate iniziative;
- ricercare iniziative per il massimo recupero di produttività;
- promuovere uno studio di fattibilità circa l'attività di mediazione, di cui all'art.10 del D.L. 469/97.

Si conferma fondamentale l'ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del c.c.n.l. in vigore dal 1° ottobre 2004, al fine di contribuire al conseguimento di comuni obiettivi di lotta al lavoro sommerso, regolarità dei rapporti di lavoro, trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore delle imprese e dei lavoratori.

Inoltre, le parti ritengono indispensabile la massima responsabilità di tutti coloro che operano nel settore di allocare quanto previsto dalle leggi, dai contratti e dagli accordi nazionali e provinciali.

Tenuto conto, altresì, che il citato art. 17, alla lettera C, stabilisce che l'impresa appaltante o subappaltante è obbligata in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate o per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera B, le parti convengono quanto segue:

- a fronte della tempestiva e puntuale applicazione da parte dell'impresa appaltante o subappaltante degli oneri di comunicazione previsti dalla sopraccitata lettera B, in caso di richiesta diretta ad ottenere l'adempimento di obblighi contrattuali o contributivi, le organizzazioni sindacali territoriali si impegnano a proporre il tentativo di conciliazione, di cui all'art. 75 del c.c.n.l., in prima istanza nei confronti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici di lavoro dei dipendenti interessati, informando contestualmente l'impresa appaltante o subappaltante e le organizzazioni datoriali di categoria;
- tale tentativo di conciliazione deve esaurirsi di norma entro 15 giorni dalla richiesta delle organizzazioni sindacali;
- inoltre, a maggior garanzia delle imprese e dei lavoratori, la Cassa Edile di Milano e Lodi è impegnata ad effettuare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 18 lettera B, le verifiche relative all'iscrizione alla Cassa Edile delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e degli operai da esse dipendenti occupati nel cantiere in esame ed è, altresì, impegnata a controllare la regolarità delle denunce e dei versamenti dovuti per gli anzidetti operai; l'esito di tali verifiche deve essere tempestivamente portato a conoscenza dell'impresa appaltante o subappaltante, al fine di consentire all'impresa stessa, in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi di cui al primo comma della lettera B dell'art. 17, di intervenire nei confronti dell'appaltatrice o subappaltatrice per il rispetto della normativa di legge e di contratto;
- l'impresa appaltante o subappaltante potrà richiedere, prima del pagamento del saldo finale, informazioni alla Cassa Edile circa gli adempimenti dovuti ed effettuati per gli operai occupati nel cantiere, per il periodo di esecuzione delle relative lavorazioni.

■ ART. 4

Sicurezza sul lavoro

In tema di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, visto l'art. 83 punto B del c.c.n.l. in vigore e vista l'alta densità di imprese interessate sul territorio di Milano e Provincia, le parti intendono sviluppare una cultura della sicurezza, al fine di perseguire il massimo grado di prevenzione nei cantieri e nei luoghi di lavoro, approfondendo, come specificato nel citato art. 83 del c.c.n.l., un corretto esame costo-benefici degli interventi preventivi, per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.

In particolare, le parti convengono che le imprese artigiane ed i lavoratori debbano essere tutelati anche attraverso una efficace azione di formazione, informazione e consulenza specifica, che fornisca ai soggetti interessati le condizioni per realizzare il pieno rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.

Quanto sopra può essere realizzato, oltre che attraverso la consueta attività

svolta dalle Associazioni Artigiane firmatarie, anche attraverso la puntuale azione del C.P.T. di Milano e Lodi, a supporto delle imprese artigiane, in un rinnovato rapporto, che rafforzi l'aspetto della consulenza alle imprese ed ai lavoratori.

Le parti convengono di attribuire alle fasi di progettazione, programmazione e coordinamento i momenti decisivi, per prevedere il pieno rispetto della sicurezza sul lavoro. In particolare si ritiene che il committente, nella fase di aggiudicazione, debba valutare la sicurezza anche in termini di costi economici non comprimibili dalle imprese.

Poiché le norme contenute nel D.L. n°469/96 e nel D.Lgs. 626/94 individuano anche nel committente precise responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, la scelta dell'impresa aggiudicataria dovrà essere effettuata tra imprese che dimostrino l'assolvimento degli obblighi contenuti nelle citate disposizioni legislative.

Al fine di concretizzare quanto sopra, le parti si attiveranno nei confronti dei committenti, dando priorità a quelli pubblici.

Inoltre, le parti convengono sull'importanza della partecipazione del sistema delle imprese artigiane agli strumenti previsti dalla normativa vigente in tema di rappresentanza dei lavoratori alla sicurezza; in tal senso ritengono fondamentale il ruolo contrattuale delle parti sociali, unitamente al ruolo della bilateralità nel governo delle politiche della salute e della sicurezza dei cantieri.

■ ART. 5

Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le disposizioni dell'art. 47 del c.c.n.l. 1/10/2004 parte impiegati. Su richiesta degli impiegati occupati nelle imprese, assistiti o rappresentati rispettivamente dalle proprie organizzazioni territoriali, si possono convenire orari flessibili all'inizio e al termine della giornata lavorativa. L'accordo deve risultare da atto scritto, sottoscritto da tutti i soggetti stipulanti. Il margine di flessibilità non può superare i sessanta minuti giornalieri, ed il recupero a regime normale non può avvenire oltre l'ultimo giorno del mese in corso. Come disposto dal penultimo comma della lettera B del sopra citato art. 47, anche al fine di agevolare il godimento dei permessi individuali, le imprese e i lavoratori potranno convenire la fruizione in via collettiva dei permessi stessi.

Restano ferme le condizioni di miglior favore già in essere.

■ ART. 5 BIS

Ad integrazione del contratto integrativo provinciale 19/9/2003 in materia di orario di lavoro, si prevede che:
nel caso di uscita e di rientro dell'operaio straniero nel territorio italiano in

occasione dei periodi feriali o per gravi motivi familiari, le imprese sono tenute, su richiesta del lavoratore, a concedere il godimento cumulativo delle ferie e dei permessi maturati.

■ ART. 6

Prestazione Cassa Edile per carenza malattia

Negli eventi morbosi di durata non superiore a sette giorni, la Cassa Edile corrisponde una prestazione giornaliera in misura fissa denominata "indennizzo per carenza".

Tale prestazione è pari a 100,00 euro ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, sulla base della certificazione medica, per un solo episodio di malattia nell'anno. Nel caso in cui la malattia abbia una durata inferiore a tre giorni, la prestazione è ridotta a 60,00 ed a 30,00 euro se la durata è, rispettivamente, di due o di una giornata.

Nei casi di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l'impresa è tenuta - limitatamente al primo evento nell'anno - ad inviare alla Cassa Edile copia del certificato medico.

Il diritto all'indennizzo per carenza matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate 1.800 ore nei quattro trimestri antecedenti il mese di fruizione della prestazione e purché il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile di Milano e Lodi.

La disciplina di cui sopra si applica agli eventi insorti dal 1° ottobre 2006 e sino alla data di scadenza del presente contratto.

Le parti si incontreranno entro il 31 gennaio 2008 per valutare l'andamento della prestazione sia per l'aspetto economico sia per i riflessi sulla produttività.

Il fondo destinato alla prestazione di cui al presente articolo è pari a 250.000,00 euro annui. Nel caso in cui l'importo delle prestazioni superi del 30% la somma anzidetta, le parti dovranno, nei tre mesi successivi, convenire una nuova disciplina in materia.

Nel frattempo, la Cassa Edile sospenderà la definizione delle domande in corso e, qualora le parti non raggiungano l'accordo nel termine di cui sopra, procederà alla liquidazione della prestazione in misura proporzionale, al fine di rispettare l'importo massimo annuo previsto.

Mensa operai

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u., debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell'ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.

Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u. e sino a che permanga l'indicato requisito numerico, le imprese hanno l'obbligo di apprestare il servizio all'interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all'interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che, di fatto, si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. Qualora nei cantieri venga organizzato un servizio di mensa interna tramite convenzione con trattorie nelle immediate vicinanze dello stesso, tale servizio si intende esteso anche alle Aziende Artigiane ivi occupate (titolare artigiano e lavoratori dipendenti).

A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti "buoni pasto" per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.

Sia nelle ipotesi di cui al 1° comma, sia in quella di cui al 2° comma, l'impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 11,67 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° settembre 2006.

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l'attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta un'indennità sostitutiva pari a euro 6,00 giornalieri a decorrere dal 1° settembre 2006 e ad euro 6,86 giornalieri a decorrere dal 1° settembre 2007. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, essa compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro effettivo. Lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio attuato in una delle forme di cui al 1° o al 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Chiarimenti a verbale

- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.
- Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte dell'impresa, l'importo massimo del concorso, di cui al 3° comma, è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina, nonché per il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande, e la relativa incidenza è convenzionalmente valutata in misura forfetaria pari al 25% di detto importo massimo.
- Il valore del concorso al costo del pasto di cui al 3° comma del presente articolo non può essere preso a riferimento per la determinazione dell'importo del buono pasto.

■ ART. 8

Indennità trasporto operai

A decorrere dal 1° settembre 2006, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 2,37 a euro 2,66 giornalieri.

Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'inden-

nità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.

Chiarimento a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi e per tornare dalla loro abitazione al posto di lavoro, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa.

■ ART. 9

Trasferta

Norme per tutti gli operai, esclusi gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario

A decorrere dal 1° dicembre 1980, i limiti territoriali oltre i quali l'operaio, comandato temporaneamente a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto di percepire la diaria del 10% di cui alla lettera A) dell'articolo relativo alla trasferta del c.c.n.l. vigente, sono stabiliti, per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in Km 10 dai confini territoriali del Comune di assunzione.

Per le dislocazioni temporanee oltre i 2 Km ed entro i 10 Km dai confini territoriali del Comune di assunzione, tale diaria compete nella misura dell'8%, mentre è elevata al 12% per quelle oltre i 20 Km.

La diaria stessa deve essere corrisposta sia per le ore normali che per le eventuali ore supplementari e straordinarie.

Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, ma quelle di cui ai commi terzo e seguenti della lettera A) del citato articolo del c.c.n.l. vigente.

Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario

Valgono le norme speciali di cui alla lettera B) dell'articolo relativo alla trasferta del c.c.n.l. vigente.

Nei confronti dell'operaio in trasferta, che, in base alle norme generali o speciali dell'istituto, abbia diritto al vitto a carico dell'impresa, non trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 7.

Su presentazione di idonea documentazione, l'operaio in trasferta ha diritto al rimborso, nei limiti della normalità, delle spese di trasporto affrontate per recarsi, con mezzi pubblici o privati, sul nuovo posto di lavoro, per la parte eccedente la misura dell'indennità trasporti giornaliera, di cui al precedente articolo 8.

Dichiarazione a verbale

Gli operai addetti ai lavori di asfaltature e coperture impermeabili, inviati in trasferta, in caso di rientro in sede dopo le ore 20, in aggiunta al trattamento previsto dal presente articolo, hanno diritto a un pasto serale composto di una minestra, un secondo piatto ed un quarto di vino.

■ ART. 10

Mensa impiegati

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 7 dell'accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.

A decorrere dal 1° settembre 2006, la misura dell'indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 96,43 mensili. Dal 1° settembre 2007 la misura è elevata a euro 110,57 mensili.

Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

Chiarimenti a verbale

Nella determinazione della misura della indennità sostitutiva prevista per gli impiegati, si è tenuto conto di tutte le anzidette modifiche, rispetto alla disciplina pattuita per gli operai. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta.

■ ART. 11

Indennità trasporto impiegati

L'indennità trasporti urbani ed extraurbani, precedentemente dovuta nella misura di euro 49,77 mensili, è elevata a euro 55,86 mensili a decorrere dal 1° settembre 2006.

Anche tale indennità, come l'indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.

Chiarimenti a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per tornare alla loro abitazione, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa.

In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, il rimborso delle spese giornaliere di viaggio compete per la parte eccedente la misura della indennità trasporti ragguagliata a giornata (euro 55,86 : 173 x 8).

■ ART. 12

Indennità territoriale di settore

A decorrere dal 1° settembre 2006, per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, nell'indennità territoriale di settore in atto sono conglobati gli importi dell'Elemento Economico Territoriale in vigore alla data del 31 agosto 2006.

Tale indennità comprende e sostituisce, assolvendone le funzioni, i trattamenti qui di seguito indicati, previsti dai precedenti contratti collettivi nazionali e dai relativi accordi integrativi per la Provincia di Milano: superminimi collettivi territoriali, indennità speciale, indennità vestiario, premio di produzione e indennità di disagio.

■ ART. 13

Elemento Economico Territoriale operai

In conformità all'Accordo nazionale 5/7/2006, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23/7/1993 e dall'articolo 42 del c.c.n.l. 1/10/2004.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. vigente - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero delle ore lavorate e del relativo monte salari;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
- stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;

- consumi di materie prime;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie;
- numero delle notifiche preliminari di inizio lavori alle A.S.L.;
- numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;
- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'Elemento Economico Territoriale è determinato per ogni anno, nel mese di gennaio dell'anno successivo, nel rispetto delle misure massime di cui all'accordo nazionale 5/7/2006.

La determinazione annuale del valore dell'Elemento Economico Territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2004 / 30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due;
- calcolando la variazione media degli indicatori scelti.

Sulla base di tale variazione media, nonché effettuando una valutazione complessiva di politica industriale territoriale, le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L'Elemento Economico Territoriale di cui all'articolo 42 del c.c.n.l. 1/10/2004 decorre dal 1° settembre 2006.

Gli importi orari massimi definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'Elemento Economico Territoriale sono quelli di seguito riportati.

	Dal 1° settembre 2006	Dal 1° settembre 2007
Operai di produzione		
Operai di quarto livello	€ 0,15	€ 0,34
Operai specializzati	€ 0,14	€ 0,32
Operai qualificati	€ 0,12	€ 0,28
Operai comuni	€ 0,10	€ 0,24

Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo.

■ ART. 14

Elemento Economico Territoriale impiegati

In conformità all'accordo nazionale 5/7/2006, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23/7/1993 e dall'articolo 42 del c.c.n.l. 1/10/2004.

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 3 dell'accordo per gli operai, salvo quanto segue.

L'Elemento Economico Territoriale di cui all'articolo 42 del c.c.n.l. 1/10/2004 decorre dal 1° settembre 2006.

Gli importi mensili massimi definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'Elemento Economico Territoriale sono quelli di seguito riportati.

Livelli	Dal 1° settembre 2006	Dal 1° settembre 2007
7	€ 35,92	€ 83,81
6	€ 32,32	€ 75,42
5	€ 26,94	€ 62,85
4	€ 25,14	€ 58,66
3	€ 23,34	€ 54,47
2	€ 21,01	€ 49,02
1	€ 17,96	€ 41,90

Premio di produzione impiegati

A decorrere dal 1° settembre 2006, per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, nel premio di produzione in atto sono conglobati gli importi dell'Elemento Economico Territoriale in vigore alla data del 31 agosto 2006.

Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia - Modalità di attuazione

A norma del c.c.n.l. vigente la percentuale complessiva per il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è stabilita nella misura del 18,50% dal 1° ottobre 2000, da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, Elemento Economico Territoriale, maggiorazione per i capisquadra e per i lavoranti a cottimo, anche utile effettivo di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché per tutte le ore di permesso retribuito previste dal predetto c.c.n.l. e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. stesso.

La suddetta percentuale complessiva risulta così scomposta:

dal 1° ottobre 2000

ferie	8,50%
gratifica natalizia	10,00%
Totale	18,50%

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuato presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano e Lodi, secondo il regolamento concordato dalle parti stipulanti il presente contratto e con le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa nell'ambito degli accordi tra le citate parti. L'anno finanziario agli effetti della gestione del servizio ferie e gratifica natalizia scade il 30 settembre di ogni anno. La Cassa Edile deve intestare a ciascun operaio un apposito conto individuale.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate come sopra detto deve essere fatto in occasione:

- del Ferragosto, per le somme afferenti al primo e secondo trimestre dell'anno finanziario come sopra stabilito (1° ottobre - 31 marzo);
- del Natale, per le somme afferenti al terzo e quarto trimestre dell'anno finanziario stesso (1° aprile - 30 settembre).

Può essere effettuato il pagamento anticipato delle somme accantonate come sopra detto:

- quando l'operaio comprovi il proprio trasferimento presso altra attività o mestiere, o si rechi all'estero per motivi di lavoro;
- in caso di chiamata alle armi per obblighi di leva o di richiamo;
- in caso di decesso dell'operaio;
- in caso di invalidità o vecchiaia dell'operaio, ai sensi di legge.

Le spese di gestione del servizio ferie e gratifica natalizia, che sono sostenute dalla Cassa Edile, vengono poste a carico degli operai beneficiari. All'uopo, la Cassa Edile è senz'altro autorizzata a trattenere, sulle somme da liquidare ai singoli interessati, una percentuale la cui misura è determinata dal Comitato di gestione della Cassa medesima, sulla base delle risultanze effettive della gestione del servizio, sentite le parti stipulanti il presente contratto.

■ ART. 16

Ferie

Nel periodo 1° giugno - 30 settembre, agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie di tre settimane consecutive.

Il godimento di una settimana di ferie potrà avvenire nel periodo invernale. Quanto precede vale salvo deroghe che potranno essere concordate tra l'impresa e le r.s.u., tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive.

Difformemente da quanto previsto dal c.c.n.l. vigente, ai soli fini del godimento del riposo feriale, si computa l'anzianità di servizio maturata dall'operaio anche presso altre imprese del settore.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità anche presso altre imprese del settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che, per il trattamento economico per le ferie, valgono le norme di cui al c.c.n.l.. Le suddette norme sono compatibili con l'articolo 10 del Decreto legge n 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva di ferie. Di massima, il periodo delle ferie collettive sarà stabilito entro il 30 aprile di ogni anno. Compatibilmente con le necessità tecnico-produttive dell'impresa, è possibile cumulare le ferie e i permessi individuali maturati con periodi di aspettativa.

■ ART. 17

Cassa Integrazione Guadagni

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, se ricorrono i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestivamente domanda di autorizzazione alla corresponsione

dell'integrazione salariale.

Qualora l'impresa non inoltri nei termini la domanda di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, e se dall'inadempimento ad essa imputabile derivi la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento di integrazione salariale, il lavoratore stesso ha diritto di pretendere direttamente dall'impresa tale trattamento.

Il pagamento delle integrazioni salariali autorizzate deve essere effettuato dall'impresa contestualmente al saldo delle retribuzioni del periodo di paga in corso alla data in cui l'impresa medesima riceve da parte dell'INPS l'autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni in parola.

Peraltro, nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese, come stabilito dal c.c.n.l. vigente.

Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti svolgeranno un'azione comune diretta ad ottenere che le autorizzazioni ed i rimborsi relativi alla speciale gestione della Cassa Integrazione Guadagni abbiano a procedere il più speditamente possibile.

A tal fine, le Associazioni Artigiane firmatarie, si impegnano ad adoperarsi affinché le imprese inoltrino con la massima sollecitudine possibile le domande di integrazione salariale, mentre le Organizzazioni dei lavoratori sottoscritte si impegnano ad intervenire a tutti i livelli, compreso quello di cantiere, affinché sia evitata qualunque azione intesa ad alterare i principi informatori dell'intervento di detta speciale gestione.

■ ART. 18

Lavori speciali disagiati

Con riferimento al relativo articolo del c.c.n.l. vigente, i seguenti lavori sono considerati lavori speciali disagiati e agli operai che li compiono vanno corrisposte le indennità percentuali di seguito indicate, da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, Elemento Economico Territoriale e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A

- | | |
|---|----|
| 1 - lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) | 4% |
| 2 - lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) | 5% |

3 - lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addettivi e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango	5%
4 - sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario	8%
5 - lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume	8%
6 - lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe	8%
7 - lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio	10%
8 - lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura, con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati, tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio	10%
9 - lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività	11%
10 - lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	12%
11 - lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio	13%
12 - costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre	13%
13 - lavori di demolizione di strutture pericolanti	16%
14 - lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12)	16%
15 - lavori su scale aeree tipo Porta	17%

16 - costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso	17%
17 - costruzione di pozzi a profondità:	
a) da m 3,50 a 10	19%
b) oltre i m 10	22%
18 - lavori per fognature nuove in galleria	19%
19 - spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m 3	20%
20 - lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	21%
21 - lavori in pozzi neri preesistenti	27%

Gruppo B

Lavori in galleria (*) per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio	40%
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione	26%
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie	18%

(*) Nella Provincia di Milano la sussistenza di categorie di lavori assumibili nella specie "galleria" è attestata dai documenti contrattuali del committente pubblico e, specificamente, dal progetto di massima, dalla relazione particolareggiata, dai disegni delle principali opere d'arte e dalla descrizione delle più essenziali modalità. Resta salvo quanto disposto dagli ultimi tre commi della normativa in tema di "Lavori in galleria" del c.c.n.l. vigente.

Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'articolo 21 - Gruppo E) del c.c.n.l. 23 maggio 1991, restano confermati ad personam per gli importi in atto alla data del 30 giugno 1995.

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa,

ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Per ogni altra questione attinente la disciplina di cui all'articolo "Indennità per lavori speciali disagiati" del c.c.n.l. vigente, le parti stipulanti costituiranno una Commissione tecnica paritetica di studio, composta da 6 membri, le cui conclusioni saranno rimesse alle Organizzazioni nazionali contraenti il c.c.n.l. stesso, per le conseguenti determinazioni a norma del c.c.n.l. vigente.

■ ART. 19

Indumenti e calzature da lavoro

A tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni indicate al successivo capoverso, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano e Lodi garantirà la fornitura gratuita, una volta all'anno, di:

- 1 giacca o giubbotto e 2 paia di pantaloni.

Tale fornitura compete agli operai che, al momento della distribuzione si trovino alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile predetta e che abbiano maturato, nei quattro trimestri o nel trimestre solare precedente, rispettivamente, 1800 o 500 ore di lavoro ordinario.

Indipendentemente dalle ore maturate, a tutti gli operai iscritti, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano e Lodi garantirà la fornitura gratuita, una volta all'anno, di:

- 1 paio di scarpe antinfortunistiche.

La fornitura avverrà con i criteri di gestione pratica che la Cassa Edile riterrà più appropriati ed idonei.

Ai fini dei requisiti delle 1800 o 500 ore di lavoro ordinario si computano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, anche le assenze per servizio militare, quelle per malattia, infortunio e TBC, e quelle per astensione obbligatoria di maternità regolarmente indennizzate, le ore di intervento della C.I.G. autorizzate dall'INPS, le ore di permesso sindacale retribuito e di assemblea retribuita previste dal c.c.n.l. vigente e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le ore di assenza per ferie maturate e godute e le ore retribuite per le festività di cui all'articolo 18 del citato c.c.n.l., nonché i periodi lavorati in altre circoscrizioni territoriali, purché coperti da accantonamento presso le locali Casse Edili, di cui al c.c.n.l. stesso, ove esista reciprocità di prestazioni.

■ ART. 20

Anzianità Professionale Edile

Come stabilito al precedente articolo 16, il contributo per l'Anzianità Professionale Edile deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa

Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano e Lodi, alla quale sono affidati, in gestione speciale e separata, tutti i compiti previsti dall'apposito Regolamento nazionale di attuazione.

■ ART. 21

Diritti sindacali

a - Cariche sindacali

In applicazione del c.c.n.l. vigente, ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi provinciali dei Sindacati territoriali delle Province di Milano e di Lodi è riconosciuta, per la partecipazione alle riunioni dei Comitati stessi, la cumulabilità trimestrale dei permessi retribuiti ivi previsti. Tali permessi saranno richiesti dai Sindacati di appartenenza, con lettera a firma autografa dei Segretari provinciali dei Sindacati medesimi.

b - Quote di adesione contrattuale e deleghe

Le quote di adesione contrattuale, nazionali e territoriali, di cui al c.c.n.l. vigente, devono essere versate, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano e Lodi.

Ai sensi del c.c.n.l. vigente è confermata la facoltà degli operai di cedere mediante deleghe, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori sottoscritte, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano e Lodi. La misura di detto importo cedibile per delega è stabilita dalle stesse parti stipulanti con separato verbale di accordo, di anno in anno.

Le modalità da seguire per il versamento delle quote territoriali di adesione contrattuale e per la loro ripartizione tra le Associazioni sindacali stipulanti, come pure le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe, sono oggetto di separati accordi tra le stesse Organizzazioni sindacali e la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano e Lodi.

c - Delegato d'impresa

Nelle unità produttive per le quali non trovi applicazione la normativa sulle r.s.u., i lavoratori hanno diritto di eleggere un delegato d'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.

Dichiarazione congiunta

Per la stampa dell'integrativo provinciale artigiani di Milano viene costituita una Commissione composta dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni sindacali della provincia di Milano.

Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il 1° settembre 2006 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2009.

- La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- **L'Unione Artigiani** della Provincia di Milano aderente alla CLAAI
- **L'APA** - Confartigianato di Milano
- La **Confartigianato** Alto Milanese
- La **CNA** Provinciale Milanese
- **L'APAM** - Casartigiani

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 21 settembre 2006

Tra

- **L'Unione Artigiani Provincia di Milano**
aderente alla CLAAI:
Salvatore Luca, Marco Accornero, Pasquale Maiocco
- **L'APA - Confartigianato** di Milano:
Leonello Franceschini, Guido Cesati, Vittorio Tonini
- La **Confartigianato** Alto Milanese:
Vincenzo Tallarico, Marco Broggini, Matteo Torretta
- La **CNA** Provinciale Milanese:
Nicolò Palladino, Oreste Baioni, Alice Ravizzotti
- **L'APAM - Casartigiani**:
Edoardo Seina, Alessandro Tosti

e

le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza costituite da, in ordine alfabetico,

- La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Ferdinando Lioi, Federico Rosato, Giuseppe Giammella
- La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Danilo Galvagni, Cosimo Tortiello, Crespi Terenzio, Armando Busnelli
- La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Marco Di Girolamo, Pietro Rossi, Gerolamo Malacrada, Mezzanzanica Marinella

rilevato

- che l'accesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia ed affini non è subordinato ad alcun particolare requisito di professionalità e di organizzazione aziendale;

concordano

di promuovere congiuntamente nei confronti degli Organi istituzionali tutte le azioni necessarie al fine di definire ed introdurre nell'ordinamento giuridico i requisiti indispensabili per il legittimo esercizio dell'attività imprenditoriale edile ed affine, industriale e artigiana, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione europea in tema di libertà dell'iniziativa economica privata, tenendo conto delle proposte avanzate dalle Associazione Artigiane in sede parlamentare.

In particolare, i requisiti di cui sopra devono riguardare la professionalità dell'imprenditore.

Letto, confermato e sottoscritto.

- La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- **L'Unione Artigiani** della Provincia di Milano aderente alla CLAAI
- **L'APA** - Confartigianato di Milano
- La **Confartigianato** Alto Milanese
- La **CNA** Provinciale Milanese
- **L'APAM** - Casartigiani

VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI INFORTUNI GRAVI

In Milano, il 21 settembre 2006

Tra

- **L'Unione Artigiani Provincia di Milano**
aderente alla CLAAI:
Salvatore Luca, Marco Accornero, Pasquale Maiocco
- **L'APA - Confartigianato** di Milano:
Leonello Franceschini, Guido Cesati, Vittorio Tonini
- La **Confartigianato** Alto Milanese:
Vincenzo Tallarico, Marco Broggin, Matteo Torretta
- La **CNA** Provinciale Milanese:
Nicolò Palladino, Oreste Baioni, Alice Ravizzotti
- **L'APAM - Casartigiani**:
Edoardo Seina, Alessandro Tosti

e

- La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Ferdinando Lioi, Federico Rosato, Giuseppe Giammella
- La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Daniilo Galvagni, Cosimo Tortiello, Crespi Terenzio, Armando Busnelli
- La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Marco Di Girolamo, Pietro Rossi, Gerolamo Malacrida, Mezzanzanica Marinella

rilevato

- che l'INAIL eroga agli infortunati, a decorrere dal quarto giorno successivo all'evento e fino al permanere dell'incapacità lavorativa, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, di cui agli articoli 66 e seguenti del D.P.R. n. 1124/1965, quale prestazione economico/assistenziale finalizzata al sostentamento del lavoratore e degli eventuali familiari;
- che lo scopo dell'erogazione è parzialmente vanificato, in particolare nei casi di infortunio grave, dalla corresponsione dell'importo da parte dell'INAIL solo al termine dell'assenza dal lavoro conseguente all'evento;

si conviene

che, in caso di infortunio grave con prognosi non inferiore a 30 giorni, l'impresa, a seguito di richiesta scritta, è tenuta ad anticipare una quota del trattamento di fine rapporto maturato non superiore al 50% della retribuzione lorda che il dipendente infortunato avrebbe percepito durante l'assenza dal lavoro.

L'ipotesi di anticipazione di cui al presente accordo è aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'articolo 2120 del codice civile.

Le parti si impegnano a proporre interpellò all'Amministrazione Finanziaria in merito alla possibilità di escludere dall'imponibile fiscale e contributivo i prestiti concessi dalle imprese ai lavoratori in caso di infortunio grave.

Letto, confermato e sottoscritto.

• La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza

• La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza

• La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza

• **L'Unione Artigiani** della Provincia di Milano aderente alla CLAAI

• **L'APA** - Confartigianato di Milano

• La **Confartigianato** Alto Milanese

• La **CNA** Provinciale Milanese

• **L'APAM** - Casartigiani

VERBALE DI ACCORDO SUGLI ADEMPIMENTI PER I LAVORATORI STRANIERI

In Milano, il 21 settembre 2006

Tra

- **L'Unione Artigiani Provincia di Milano**
aderente alla CLAAI:
Salvatore Luca, Marco Accornero, Pasquale Maiocco
- **L'APA - Confartigianato** di Milano:
Leonello Franceschini, Guido Cesati, Vittorio Tonini
- La **Confartigianato** Alto Milanese:
Vincenzo Tallarico, Marco Broggin, Matteo Torretta
- La **CNA** Provinciale Milanese:
Nicolò Palladino, Oreste Baioni, Alice Ravizzotti
- **L'APAM - Casartigiani**:
Edoardo Seina, Alessandro Tosti

e

- La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Ferdinando Lioi, Federico Rosato, Giuseppe Giammella
- La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Danilo Galvagni, Cosimo Tortiello, Crespi Terenzio, Armando Busnelli
- La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Marco Di Girolamo, Pietro Rossi, Gerolamo Malacrida, Mezzanzanica Marinella

visti

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 5, 5-bis e 22 del decreto stesso;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il contratto collettivo nazionale 1 Ottobre 2004;

tenuto conto

- delle disposizioni amministrative emanate dai Ministeri del lavoro e dell'Interno per l'applicazione della normativa sui lavoratori stranieri in Italia;
- del ruolo fondamentale ricoperto dal fattore umano nelle attività edili ed affini e della crescente presenza, tra le maestranze del settore, di lavoratori immigrati;

ritenuto

- di dover garantire la massima collaborazione da parte delle imprese e dei lavoratori stranieri per tutti gli adempimenti di legge necessari a consentire la regolare presenza e permanenza dei predetti lavoratori nel territorio italiano;

si concorda quanto segue

Le imprese provvederanno a consegnare tempestivamente ai lavoratori stranieri la documentazione di propria competenza, necessaria all'instaurazione o alla prosecuzione del regolare rapporto di lavoro.

I lavoratori sono tenuti a comunicare all'azienda tutti i dati indispensabili per la predisposizione dell'anzidetta documentazione, nonché a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno con congruo anticipo rispetto alla scadenza.

Al ricevimento del rinnovo del permesso di soggiorno, i lavoratori sono tenuti a fornirne copia al datore di lavoro. In caso di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, i lavoratori devono informarne immediatamente il datore di lavoro, trasmettendogli copia del relativo atto amministrativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

• La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza

• La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza

• La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza

• **L'Unione Artigiani** della Provincia di Milano
aderente alla CLAAI

• **L'APA** - Confartigianato di Milano

• La **Confartigianato** Alto Milanese

• La **CNA** Provinciale Milanese

• **L'APAM** - Casartigiani

VERBALE DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DELLA CASSA EDILE DI MILANO E LODI

In Milano, il 21 settembre 2006

Tra

- **L'Unione Artigiani Provincia di Milano**
aderente alla CLAAI:
Salvatore Luca, Marco Accornero, Pasquale Maiocco
- **L'APA - Confartigianato** di Milano:
Leonello Franceschini, Guido Cesati, Vittorio Tonini
- La **Confartigianato** Alto Milanese:
Vincenzo Tallarico, Marco Broggin, Matteo Torretta
- La **CNA** Provinciale Milanese:
Nicolò Palladino, Oreste Baioni, Alice Ravizzotti
- **L'APAM - Casartigiani**:
Edoardo Seina, Alessandro Tosti

e

- La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Ferdinando Lioi, Federico Rosato, Giuseppe Giammella
- La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Daniilo Galvagni, Cosimo Tortiello, Crespi Terenzio, Armando Busnelli
- La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Marco Di Girolamo, Pietro Rossi, Gerolamo Malacrida, Mezzanzanica Marinella

visti

- il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 Ottobre 2004;
- le prestazioni erogate dalla Cassa Edile di Milano e Lodi;

si conviene

di modificarle ed integrarle come segue:

1) Il termine di presentazione della domanda è di un anno per tutte le prestazioni.

Per la prestazione "Contributo per visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici" il termine 30 giugno è sostituito dal termine 31 dicembre.

2) A partire dall'erogazione dell'anno 2007, la prestazione "Premio di fedeltà per operai" viene erogata, in presenza di tutti i requisiti previsti, senza obbligo di richiesta alla Cassa Edile da parte dei beneficiari.

Tale semplificazione - voluta dalle parti sociali - è mirata alla miglior diffusione della prestazione in parola.

In relazione a quanto precede l'impresa, previa segnalazione della Cassa Edile, comunicherà agli interessati stessi il riconoscimento del premio di fedeltà.

3) La seconda parte del primo comma della disciplina del "Premio di fedeltà per operai" è sostituita dalla seguente:

"Ai fini della maturazione del predetto requisito, non rilevano gli eventuali cambiamenti del nome o della ragione sociale dell'impresa né i trasferimenti di azienda o di ramo di azienda, purché debitamente comunicati dalle imprese stesse alla Cassa Edile."

4) "Prestazione per abbandono del settore a causa di grave infortunio".

All'operaio al quale, a seguito di grave infortunio sul lavoro, l'INAIL abbia riconosciuto un'invalidità permanente di grado compreso tra il 40% ed il 66% e che, in conseguenza dell'invalidità, non possa più proseguire l'attività nel settore edile, la Cassa Edile eroga un importo una tantum di euro 25.000,00.

La Cassa Edile definisce le modalità per l'accertamento dell'effettivo abbandono del settore edile da parte dell'operaio nonché quelle per l'erogazione della prestazione.

5) "Concorso alle spese per ospitalità degli operai presso i centri convenzionati con la Cassa Edile".

Le parti si impegnano a rivedere la disciplina di cui all'accordo provinciale 25 luglio 2005, al fine di individuare nuove e diverse soluzioni che consentano l'effettiva fruibilità della prestazione da parte dei lavoratori interessati.

6) Il diritto del lavoratore alle prestazioni della Cassa Edile di Milano e Lodi,

richieste nei termini, decade decorsi cinque anni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Letto, confermato e sottoscritto.

- La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- **L'Unione Artigiani** della Provincia di Milano aderente alla CLAAI
- **L'APA** - Confartigianato di Milano
- La **Confartigianato** Alto Milanese
- La **CNA** Provinciale Milanese
- **L'APAM** - Casartigiani

VERBALE DI INCONTRO

In Milano, il 21 settembre 2006

Tra

- **L'Unione Artigiani Provincia di Milano**
aderente alla CLAAI:
Salvatore Luca, Marco Accornero, Pasquale Maiocco
- **L'APA - Confartigianato** di Milano:
Leonello Franceschini, Guido Cesati, Vittorio Tonini
- La **Confartigianato** Alto Milanese:
Vincenzo Tallarico, Marco Broggin, Matteo Torretta
- La **CNA** Provinciale Milanese:
Nicolò Palladino, Oreste Baioni, Alice Ravizzotti
- **L'APAM - Casartigiani**:
Edoardo Seina, Alessandro Tosti

e

- La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Ferdinando Lioi, Federico Rosato, Giuseppe Giammella
- La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Danilo Galvagni, Cosimo Tortiello, Crespi Terenzio, Armando Busnelli
- La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Marco Di Girolamo, Pietro Rossi, Gerolamo Malacrida, Mezzanzanica Marinella

si conviene

In data 12/09/2006, presso la sede di Eba Milano, le Associazioni artigiane di categoria e le Organizzazioni Sindacali (Feneal, Filca, Fillea) hanno convenuto, relativamente al rinnovo del contratto integrativo provinciale Edili e Affini della Provincia di Milano quanto segue:

1) Elemento Economico Territoriale – incremento degli importi previsti dall'accordo nazionale del 5 luglio 2006, ovvero del 3% dal 1 settembre 2006 e del 4% dal 1 settembre 2007.

2) Mensa e trasporto - incremento totale di €1,86 di cui €0,93 dal 1 settembre 2006 e €0,93 dal 1 settembre 2007.

3) Riduzione contributo APEO - dal 5,00% al 3,50% per le imprese regolari.

Sulla parte normativa, fermo restando le peculiarità del settore artigiano, si è riscontrata una sostanziale convergenza.

Le parti si incontreranno il 21 settembre 2006 - ore 10.30 - per la stesura dei relativi testi.

Le parti

- La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- **L'Unione Artigiani** della Provincia di Milano aderente alla CLAAI
- **L'APA** - Confartigianato di Milano
- La **Confartigianato** Alto Milanese
- La **CNA** Provinciale Milanese
- **L'APAM** - Casartigiani

VERBALE DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE DI MILANO

In Milano, il 21 settembre 2006

Tra

- **L'Unione Artigiani Provincia di Milano**
aderente alla CLAAI:
Salvatore Luca, Marco Accornero, Pasquale Maiocco
- **L'APA - Confartigianato** di Milano:
Leonello Franceschini, Guido Cesati, Vittorio Tonini
- La **Confartigianato** Alto Milanese:
Vincenzo Tallarico, Marco Broggin, Matteo Torretta
- La **CNA** Provinciale Milanese:
Nicolò Palladino, Oreste Baioni, Alice Ravizzotti
- **L'APAM - Casartigiani**:
Edoardo Seina, Alessandro Tosti

e

- La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Ferdinando Lioi, Federico Rosato, Giuseppe Giammella
- La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Daniilo Galvagni, Cosimo Tortiello, Crespi Terenzio, Armando Busnelli
- La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.**
di Milano, Lodi, Monza e Brianza:
Marco Di Girolamo, Pietro Rossi, Gerolamo Malacrida, Mezzanzanica Marinella

si conviene quanto segue

a decorrere dal mese di settembre 2006, l'articolo 4 del "Regolamento delle gestioni" della Cassa Edile di Milano e Lodi è sostituito dal testo allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante. Letto, confermato e sottoscritto.

- La **Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Edili ed Affini** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- La **Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- La **Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.** di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- **L'Unione Artigiani** della Provincia di Milano aderente alla CLAAI
- **L'APA** - Confartigianato di Milano
- La **Confartigianato** Alto Milanese
- La **CNA** Provinciale Milanese
- **L'APAM** - Casartigiani

REGOLAMENTO DELLE GESTIONI DELLA CASSA EDILE DI MILANO E LODI

Trasmissione della denuncia mensile

La denuncia mensile, di cui all'accordo nazionale 3 ottobre 2001, deve sempre pervenire alla Cassa Edile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce. Il comitato di gestione definisce le modalità ed i mezzi di trasmissione della denuncia. La mancata presentazione della denuncia costituisce inadempimento e pertanto l'impresa non si considera in regola.

Regolarità contributiva e versamento dei contributi

a) L'impresa deve effettuare il versamento del contributo con l'aliquota del 2,50% per previdenze sociali a suo carico da calcolarsi sull'imponibile salariale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.

Qualora l'impresa non abbia provveduto agli adempimenti di cui sopra, entro i termini e con le modalità indicate, non sarà considerata regolare ad alcun effetto.

In caso di adempimenti tardivi, l'impresa deve versare gli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato di 3 punti.

Per i pagamenti effettuati oltre 90 giorni dalla scadenza indicata, l'impresa è tenuta a corrispondere ulteriori interessi moratori calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% dell'importo minimo della sanzione civile prevista dalla legge nei casi di omissione contributiva nei confronti dell'INPS.

Resta confermato che la tempestiva emissione delle "cartelle" è subordinata all'integrale pagamento di quanto dovuto alla Cassa Edile - entro il 30 giugno ed il 30 novembre - in relazione al periodo ottobre-marzo per la cartella di luglio ed al periodo aprile-settembre per quella di dicembre.

b) L'impresa che sia iscritta al sistema delle Casse Edili di cui al c.c.n.l. di settore da almeno 60 mesi e che durante tale periodo non abbia mai sospeso la propria posizione e abbia sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed al versamento del dovuto, ferma restando la trasmissione della denuncia mensile entro il termine di cui al primo paragrafo dell'articolo in esame, deve provvedere al pagamento dei contributi per previdenze sociali a suo carico da calcolarsi sull'imponibile salariale con l'aliquota del 2%, entro i termini e con le modalità indicate nel precedente punto A), 1° comma.

Conseguentemente, l'aliquota contributiva per previdenze sociali a carico dei lavoratori è proporzionalmente ridotta allo 0,40% da calcolarsi sull'imponibile salariale.

Il periodo di fruizione dell'agevolazione contributiva coincide con l'anno di bilancio. L'agevolazione compete alle sole imprese che, nell'anno di bilancio

precedente, abbiano mediamente accantonato per i lavoratori almeno 1800 ore di lavoro ordinario e periodi assimilati secondo le norme generali in materia di prestazioni della Cassa Edile.

Tutte le disposizioni degli ultimi quattro commi del precedente punto A) valgono anche per le imprese di cui al presente punto B).

L'impresa che perde il diritto alle agevolazioni per mancato rispetto dei termini di scadenza degli adempimenti e dei versamenti sopra previsti, potrà nuovamente godere delle agevolazioni trascorsi 6 mesi, sempre che abbia regolarizzato la propria posizione contributiva e, durante tale semestre, non abbia mai sospeso la posizione stessa ed abbia provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed ai versamenti dovuti.

Tutti i termini per gli adempimenti previsti, se cadenti di sabato o in giorno festivo, si intendono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

CASSA EDILE

Le aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano e Lodi risultano così determinate:

	a carico impresa	a carico operaio	totale
Anzianità professionale edile ordinaria	(*) 3,500%	(*) 3,500%
Fondo MIPI	0,100%	0,100%
Istruzione professionale	1,000%	1,000%
Fondo per la sicurezza	(**) 0,200%	(**) 0,200%
Quota territoriale adesione contrattuale	0,741%	0,741%	1,482%
Quota nazionale adesione contrattuale	0,222%	0,222%	0,444%
Previdenze sociali	2,500%	0,500%	3,000%
Totali	8,263%	1,463%	9,726%

(*) 5,000% per le imprese che, nell'anno di bilancio precedente, abbiano mediamente accantonato alle Casse edili del sistema ANCE meno di 1.800 ore di lavoro ordinario e periodi assimilati, certificate dalle Casse stesse secondo le norme generali in materia di prestazioni della Cassa Edile di Milano e Lodi.
(**) il contributo è dovuto entro un massimale pari a euro 1.291,00 annue per impresa.

Le aliquote contributive si computano sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, nonché, per i lavoratori a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. vigente.

Il sistema di versamento dei contributi dovuti in proprio dall'impresa e di quelli trattenuti all'operaio ad ogni periodo di paga è stabilito dalle parti firmatarie e attuato con le modalità operative previste dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano e Lodi, sentite le parti stesse.

CRESCITA PROFESSIONALE DEI LAVORATORI DEL SETTORE

Oltre all'intensificazione degli sforzi per l'organizzazione dell'attività formativa dei lavoratori, si prevede l'attuazione dei moduli formativi da tenersi direttamente nei cantieri già programmati dall'Esem di Milano (ad es. modulo E1, muratura base).

Tablelle retributive impiegati

Livello		Dal 1° Luglio 2006	
	Paga base	Ex conting.	e. d. r.
7°	€ 1.236,27	€ 534,28	€ 10,33
6°	€ 1.080,50	€ 529,11	€ 10,33
5°	€ 900,18	€ 522,91	€ 10,33
4°	€ 833,77	€ 520,12	€ 10,33
3°	€ 779,73	€ 517,85	€ 10,33
2°	€ 689,05	€ 515,27	€ 10,33
1°	€ 603,09	€ 512,58	€ 10,33

Livello		Dal 1° Gennaio 2007	
	Paga base	Ex conting.	e. d. r.
7°	€ 1.264,93	€ 534,28	€ 10,33
6°	€ 1.105,42	€ 529,11	€ 10,33
5°	€ 920,96	€ 522,91	€ 10,33
4°	€ 853,01	€ 520,12	€ 10,33
3°	€ 797,73	€ 517,85	€ 10,33
2°	€ 704,97	€ 515,27	€ 10,33
1°	€ 616,93	€ 512,58	€ 10,33

Livello		Dal 1° Giugno 2007	
	Paga base	Ex conting.	e. d. r.
7°	€ 1.296,47	€ 534,28	€ 10,33
6°	€ 1.133,11	€ 529,11	€ 10,33
5°	€ 944,04	€ 522,91	€ 10,33
4°	€ 874,39	€ 520,12	€ 10,33
3°	€ 817,73	€ 517,85	€ 10,33
2°	€ 722,63	€ 515,27	€ 10,33
1°	€ 632,31	€ 512,58	€ 10,33

Livello		Dal 1° Giugno 2007	
	Paga base	Ex conting.	e. d. r.
7°	€ 1.296,47	€ 534,28	€ 10,33
6°	€ 1.133,11	€ 529,11	€ 10,33
5°	€ 944,04	€ 522,91	€ 10,33
4°	€ 874,39	€ 520,12	€ 10,33
3°	€ 817,73	€ 517,85	€ 10,33
2°	€ 722,63	€ 515,27	€ 10,33
1°	€ 632,31	€ 512,58	€ 10,33

Dal 1° Settembre 2006

Ind. Terr.	E.E.T.	Totale
€ 301,90	€ 35,92	€ 2.118,70
€ 273,26	€ 32,32	€ 1.925,52
€ 226,40	€ 26,94	€ 1.686,76
€ 203,14	€ 25,14	€ 1.592,50
€ 188,57	€ 23,34	€ 1.519,82
€ 167,13	€ 21,01	€ 1.402,79
€ 142,73	€ 17,96	€ 1.286,69

Ind. Terr.	E.E.T.09/06	Totale
€ 301,90	€ 35,92	€ 2.147,36
€ 273,26	€ 32,32	€ 1.950,44
€ 226,40	€ 26,94	€ 1.707,54
€ 203,14	€ 25,14	€ 1.611,74
€ 188,57	€ 23,34	€ 1.537,82
€ 167,13	€ 21,01	€ 1.418,71
€ 142,73	€ 17,96	€ 1.300,53

Ind. Terr.	E.E.T.09/06	Totale
€ 301,90	€ 35,92	€ 2.178,90
€ 273,26	€ 32,32	€ 1.978,13
€ 226,40	€ 26,94	€ 1.730,62
€ 203,14	€ 25,14	€ 1.633,12
€ 188,57	€ 23,34	€ 1.557,82
€ 167,13	€ 21,01	€ 1.436,37
€ 142,73	€ 17,96	€ 1.315,91

Dal 1° Settembre 2007

Ind. Terr.	E.E.T.09/07	Totale
€ 301,90	€ 83,81	€ 2.226,79
€ 273,26	€ 75,42	€ 2.021,23
€ 226,40	€ 62,85	€ 1.766,53
€ 203,14	€ 58,66	€ 1.666,64
€ 188,57	€ 54,47	€ 1.588,95
€ 167,13	€ 49,02	€ 1.464,38
€ 142,73	€ 41,90	€ 1.339,85

Tabelle retributive operai

Livello		Dal 1° Luglio 2006	
	Paga base	Ex conting.	e. d. r.
4°	€ 4,82	€ 3,01	€ 0,06
3°	€ 4,51	€ 2,99	€ 0,06
2°	€ 3,98	€ 2,98	€ 0,06
1°	€ 3,49	€ 2,96	€ 0,06

Livello		Dal 1° Gennaio 2007	
	Paga base	Ex conting.	e. d. r.
4°	€ 4,93	€ 3,01	€ 0,06
3°	€ 4,61	€ 2,99	€ 0,06
2°	€ 4,07	€ 2,98	€ 0,06
1°	€ 3,57	€ 2,96	€ 0,06

Livello		Dal 1° Giugno 2007	
	Paga base	Ex conting.	e. d. r.
4°	€ 5,05	€ 3,01	€ 0,06
3°	€ 4,73	€ 2,99	€ 0,06
2°	€ 4,18	€ 2,98	€ 0,06
1°	€ 3,65	€ 2,96	€ 0,06

Livello		Dal 1° Giugno 2007	
	Paga base	Ex conting.	e. d. r.
4°	€ 5,05	€ 3,01	€ 0,06
3°	€ 4,73	€ 2,99	€ 0,06
2°	€ 4,18	€ 2,98	€ 0,06
1°	€ 3,65	€ 2,96	€ 0,06

Dal 1° Settembre 2006

Ind. Terr.	E.E.T.	Totale
€ 1,27	€ 0,15	€ 9,31
€ 1,19	€ 0,13	€ 8,89
€ 1,06	€ 0,12	€ 8,20
€ 0,92	€ 0,10	€ 7,53

Ind. Terr.	E.E.T.09/06	Totale
€ 1,27	€ 0,15	€ 9,42
€ 1,19	€ 0,13	€ 8,99
€ 1,06	€ 0,12	€ 8,29
€ 0,92	€ 0,10	€ 7,61

Ind. Terr.	E.E.T.09/06	Totale
€ 1,27	€ 0,15	€ 9,54
€ 1,19	€ 0,13	€ 9,10
€ 1,06	€ 0,12	€ 8,39
€ 0,92	€ 0,10	€ 7,70

Dal 1° Settembre 2007

Ind. Terr.	E.E.T.09/07	Totale
€ 1,27	€ 0,34	€ 9,73
€ 1,19	€ 0,31	€ 9,28
€ 1,07	€ 0,28	€ 8,56
€ 0,92	€ 0,24	€ 7,83

Per gli apprendisti gli importi di cui sopra verranno erogati in base alla percentuale di competenza contrattuale.

Le parti convengono di effettuare annualmente la verifica dell'andamento del settore e dei suoi risultati sulla base degli indicatori come sopra elencati.

Eventuali anticipazioni da parte delle imprese erogate allo stesso titolo potranno essere assorbite sino a concorrenza dell'importo.

Le parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T. è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.I. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività di cui al succitato art. 2.



**Cassa Edile
di mutualità ed assistenza
di Milano e Lodi**

Via San Luca, 6
20122 Milano
tel. 02 584961 - fax 02 58310676